



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI ANTONIO MUGGIANU" - OROSEI

Circ. n. 18

Al Personale Docente e ATA
con contratto a tempo determinato
Alla DSGA
All'albo
Sito web

**OGGETTO: PRESENTAZIONE RICHIESTA FERIE PERSONALE
DOCENTE E ATA A TEMPO DETERMINATO**

Si ricorda che l'art. 1 comma 54 della legge n. 228/2012 ha uniformato per tutti i docenti, di ruolo, supplenti brevi o fino al 30 giugno, i periodi di fruizione delle ferie disponendo che **il personale docente deve usufruire delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni a esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative, secondo** il principio generale in base al quale le ferie devono essere obbligatoriamente fruite e **non possono dar luogo a trattamenti economici sostitutivi**, salvo eccezioni specifiche per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche.

Il CCNL Comparto Istruzione e Ricerca 2019-2021, art.38, modifica l'art. 13, comma 15 del CCNL 29/11/2007, stabilendo che le ferie maturate e non godute per esigenze di servizio sono monetizzabili solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge.

La Corte di Cassazione, Sez. L, Ordinanza n. 13440 del 15/05/2024, stabilisce che *"Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva ..."*

Pertanto il divieto di monetizzazione delle ferie è operante tutte le volte in cui il dipendente ha avuto la possibilità di richiederle e di fruirne.

Si richiama inoltre l'attenzione di tutto il personale docente supplente a tempo determinato sulla recente sentenza della Corte di cassazione (*Ordinanza 17/06/2024, n. 16715*) e sulle sue rilevanti implicazioni per la gestione delle ferie. In base a tale sentenza,



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI ANTONIO MUGGIANU" - OROSEI

il datore di lavoro è chiamato a invitare il personale a godere delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche definiti dai calendari regionali e delibere del Consiglio di Istituto e nel periodo ricompreso tra il termine delle lezioni e il 30 giugno, avvisando che, diversamente, si perde il diritto all'indennità sostitutiva. **L'istituto non è perciò tenuto a corrispondere tale indennità in assenza di una formale richiesta di fruizione.** Infatti in caso di mancata individuazione dei giorni di ferie, il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, supplente breve e saltuario o con contratto al fine al termine delle lezioni o al 30/6, perderà il diritto alle ferie stesse e contestualmente perderà il diritto all'indennizzo sostitutivo per le ferie non godute.

Quindi il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire solo nei casi in cui l'impossibilità di fruire delle ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta, congedo obbligatorio per maternità o paternità.

STANTE LA PREMESSA SI FORNISCONO LE SEGUENTI INDICAZIONI OPERATIVE:

1. Il personale docente supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o al 30/6 deve prioritariamente fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, quali vacanze natalizie e/o pasquali; ponti e festività; periodo compreso tra la fine delle lezioni e il 30 giugno (in assenza di attività didattiche programmate), oppure fruire di un massimo di 6 giornate di ferie durante il periodo di attività didattica, alle condizioni che esse siano state maturate e che la fruizione avvenga senza oneri aggiuntivi per l'amministrazione.
2. Per il personale docente e ATA supplente breve e saltuario o con contratto fino al termine delle lezioni o al 30/6 il pagamento sostitutivo delle ferie non godute può avvenire nella misura data dai giorni di ferie spettanti detratti quelli di sospensione delle lezioni compresi nel periodo contrattuale, cadenti nell'arco temporale della supplenza, a prescindere che il dipendente le abbia chieste e fruite o meno ovvero che il Dirigente Scolastico gliele abbia o no formalmente concesse.
3. Per coloro i quali hanno contratto fino al 31 agosto, non si procederà all'erogazione di indennità sostitutiva delle ferie, salvo le eccezioni previste dalla norma, in quanto i periodi di sospensione delle lezioni sono sufficienti a garantire la fruizione delle ferie maturate.

Si invitano pertanto i docenti e il personale ATA con contratto a tempo determinato a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, ad esclusione dei giorni previsti per gli scrutini, dei giorni delle



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI ANTONIO MUGGIANU" - OROSEI

prove degli Esami di Stato e degli altri impegni previsti dal Piano annuale delle attività.

Nei dettagli è possibile fruire delle ferie maturate:

- dal 1° settembre alla data fissata dal calendario regionale per l'inizio delle lezioni esclusi i giorni destinati alle attività funzionali all'insegnamento sulla base del piano delle attività deliberato;
- durante le vacanze natalizie e pasquali;
- in tutti i giorni di sospensione delle attività didattiche deliberati dal Consiglio di Istituto in data 11/09/2026;
- dal giorno dopo il termine delle lezioni fino al 30 giugno esclusi i giorni destinati agli scrutini, agli esami.
- dal 1° luglio al 31 agosto per i docenti con contratto a tempo determinato fine lezioni/30 giugno

Si ribadisce al personale con contratto a tempo determinato che, in assenza di domanda volontaria, perderanno il diritto alle ferie stesse e all'indennità sostitutiva.

La presente circolare sarà considerata letta (presa visione) dopo la sua pubblicazione nella bacheca di Argo.

La Dirigente Scolastica

Francesca Gungui

*(Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 82/2005)*

FRANCESCA GUNGUI
26.09.2026 15:53:39 CEST